

## CONVENZIONE ATTUATIVA (Allegato B)

**Adottata ai sensi dell'art. 12 dell'Avviso approvato con D.G.R. 15-348 del 08 novembre 2024 per la concessione di un contributo a fondo perduto alle strutture sanitarie private accreditate e contrattualizzazione con il SSR per il conseguimento degli obiettivi regionali di alimentazione del Fascicolo Sanitario Elettronico («F.S.E.») da finanziare nell'ambito del P.N.R.R., Missione 6 – Componente 2 – sub-investimento 1.3.1.**

Tra

La Regione Piemonte, con sede legale in Torino, piazza Piemonte n° 1 (C.F. 80087670016), successivamente denominata “Regione Piemonte” o “Regione”, rappresentata dal Direttore Generale *pro tempore* Antonino Sottile, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede della Regione medesima.

L’A.S.L. Torino 3, con sede legale in Collegno (TO), Via Martiri XXX Aprile n° 30 (C.F. 09735650013), successivamente denominata “Azienda Sanitaria” o “ASL”, rappresentata dal Direttore Generale *pro tempore* Giovanni La Valle domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede della Azienda medesima.

e

la Struttura Casa di Cura Villa Iris srl identificata con codice STS11: 500116 | HSP11: 010646, con sede legale in Pianezza (TO), Via Pavese Cesare n° 12 (C.F. e P. I.V.A. 03880520014) accreditata/e per l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto, successivamente nominata “Struttura” o “Erogatore”, rappresentata da Marco Gilardone, in qualità di legale rappresentante, ovvero con mandato speciale, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede della Struttura medesima.

Premesso che:

L’Avviso pubblicato nel BU45S6 del 11/11/2024 (da qui in poi “Avviso”), in attuazione alla DGR 15-348 del 8 novembre 2024 è stato adottato ai fini dell’attuazione del disposto dell’art. 3, commi 3-*bis* e 3-*ter* del DM 8 agosto 2022, il quale, a sua volta, persegue la finalità del raggiungimento dei milestone e dei target stabiliti nell’ambito del PNRR, Missione 6 – Componente 2 – sub-investimento 1.3.1 «Rafforzamento della infrastruttura tecnologica del Fascicolo Sanitario Elettronico e degli strumenti per la raccolta, elaborazione analisi dei dati e la simulazione» finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU;

La Struttura ha partecipato alla procedura valutativa a sportello, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 e ss.mm.ii, di cui all’art. 11 dell’Avviso e la relativa istruttoria si è conclusa con esito positivo come da determinazione n. 104/XST036/2025 del 28 febbraio 2025;

Preso atto che il Legale Rappresentante della Struttura dichiara di non essere stato condannato con provvedimento definitivo per reati che comportano l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e che non sussistono altre cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente;

Dato atto che il codice COR da parte del RNA (Registro Nazionale degli Aiuti), che costituisce "conditio sine qua non" per la concessione del contributo a fondo perduto, perché indicativo della permanenza, del soggetto ammesso, nel limite del "de minimis", ex Regolamento (UE) n. 1407/2013, modificato dal Regolamento (UE) 2831/2023 della presente convenzione è 24047643;

si conviene e stipula quanto segue.

### ART. 1 - Oggetto della convenzione

1. L'oggetto della presente convenzione concerne l'esecuzione da parte della Struttura delle attività e procedure necessarie al raggiungimento, da parte della medesima, degli obiettivi specifici di alimentazione del Fascicolo Sanitario Elettronico e formato dei documenti, di cui all'Allegato 2 al DM 8 agosto 2022, ivi inclusi l'acquisizione e/o gli interventi adeguativi di infrastrutture digitali necessari a conseguire l'interoperabilità dei sistemi gestionali in uso preposti alla refertazione per l'integrazione con l'infrastruttura nazionale e regionale sulla base delle specifiche tecniche nazionali e regionali.
2. L'esecuzione di tale attività nei tempi e nei modi stabiliti dagli artt. 7 e 8 dell'Avviso rappresenta requisito per l'erogazione del contributo da parte del Soggetto Attuatore Delegato esterno, l'ASL Territorialmente competente (indicata in allegato A della determina di assegnazione del contributo in esito all'istruttoria condotta ai sensi della D.G.R. 15-348 del 08 novembre 2024), pari a euro 72.270,00;

### ART. 2 – Esecuzione delle attività

1. La Struttura effettuerà le attività di adeguamento tecnologico in numero 2 applicazioni refertanti al fine di assicurare la pubblicazione della seguente documentazione clinico-sanitaria:

ASL TERRITORIALE	STS11 HSP11	CUP ASL TERRITORIALE	LDO	VPS	LIS	RIS	PACS	AP	Altre prestazioni ambulatoriali
203 - A.S.L. Torino 3	STS11: 500116   HSP11: 010646	H85F22000970001	1						
301 - A.S.L. Città di Torino	STS11: 500002	F17H22003960002			1	1	1		1
301 - A.S.L. Città di Torino	STS11: 500123	F17H22003960002							1
203 - A.S.L. Torino 3	STS11: NA   HSP11: 010623	H85F22000970001	1						

ASL TERRITORIALE	STS11 HSP11	CUP ASL TERRITORIALE	LDO	VPS	LIS	RIS	PACS	AP	Altre prestazioni ambulatoriali
205 - A.S.L. Torino 5	STS11: NA   HSP11: 010648	J54E23000010006	1						

2. La Struttura, inoltre, effettuerà le attività di adeguamento tecnologico per 4 repository;
3. Le attività di cui al comma 1) e 2) dovranno garantire a titolo indicativo e non esaustivo le seguenti funzionalità:

- a. generazione dei documenti clinico sanitari relativi a LDO (Lettera dimissione ospedaliera), VPS (Verbale pronto soccorso), LIS (Laboratorio e trasfusionale), RIS (Radiologia), AP (Anatomia patologica), Altri Referti Ambulatoriali per esterni in formato PDF/A, con HL7 CDA2 in PDF/A, coerentemente alle specifiche tecniche di cui alle nuove Linee Guida nazionali adottate con Decreto Ministeriale 20 maggio 2022.

La procedura è pubblicata al seguente link: “<https://developers.italia.it/it/fse/>”

- b. conferimento delle Immagini dal PACS nel rispetto delle specifiche tecniche regionali pubblicate al seguente link:

“<https://www.servizi.piemonte.it/rsr/servizi-sp/dwd/FascicoloSanitarioOperatori/IMRCC--SRS-01-V02-Specifiche%20PACS.pdf>”

- c. sottomissione e superamento dei succitati documenti alla verifica formale e semantica mediante le soluzioni tecnologiche rese disponibili da Agenas tramite la Regione Piemonte (cd Validazione Gateway);

- d. in caso di esito positivo dell'operazione di controllo formale e semantico di cui al punto precedente, il sistema aziendale deve procedere all'apposizione della firma in formato PaDes sul documento e procedere alla pubblicazione dello stesso tramite middleware regionale secondo le specifiche tecniche riportate alla seguente pagina:

- 1) <https://www.servizi.piemonte.it/srv/fascicolo-sanitario-elettronico/>, voce "Specifiche del protocollo di interoperabilità via Web Service XML/SOAP (con e senza invio referti)", link diretto:

“[https://www.servizi.piemonte.it/rsr/servizi-sp/dwd/FascicoloSanitarioOperatori/2024/DMA-CL-SRS-15-V40-FSE20-Specifica\\_protocollo\\_interoperabilita\\_CL\\_dip\\_con\\_e\\_senza\\_invio\\_referti\\_XML.pdf](https://www.servizi.piemonte.it/rsr/servizi-sp/dwd/FascicoloSanitarioOperatori/2024/DMA-CL-SRS-15-V40-FSE20-Specifica_protocollo_interoperabilita_CL_dip_con_e_senza_invio_referti_XML.pdf)”

- 2) <https://www.servizi.piemonte.it/srv/fascicolo-sanitario-elettronico/>, voce "Specifiche del protocollo di interoperabilità via messaggistica HL7 (con e senza invio referti)", link diretto:

“[https://www.servizi.piemonte.it/rsr/servizi-sp/dwd/FascicoloSanitarioOperatori/2024/DMA-CL-SRS-12-V34-FSE20-Specifica\\_protocollo\\_interoperabilita\\_CL\\_dip\\_con\\_e\\_senza\\_invio\\_referti\\_HL7.pdf](https://www.servizi.piemonte.it/rsr/servizi-sp/dwd/FascicoloSanitarioOperatori/2024/DMA-CL-SRS-12-V34-FSE20-Specifica_protocollo_interoperabilita_CL_dip_con_e_senza_invio_referti_HL7.pdf)”

Il middleware regionale procederà, in caso di esito positivo, a trasmettere il documento

stesso tramite le soluzioni tecnologiche rese disponibili da AGENAS (gateway) per l'inserimento dello stesso nell'FSE e successivamente attraverso INI per l'indicizzazione del documento stesso;

- e. gestione dei consensi e degli oscuramenti espressi dall'assistito secondo le specifiche tecniche regionali disponibili al seguente link:

“[https://www.servizi.piemonte.it/rsr/servizi-sp/dwd/FascicoloSanitarioOperatori/2024/Linee\\_guida\\_per\\_la\\_gestione\\_di\\_un\\_DCE\\_V13-FSE\\_2\\_0.pdf](https://www.servizi.piemonte.it/rsr/servizi-sp/dwd/FascicoloSanitarioOperatori/2024/Linee_guida_per_la_gestione_di_un_DCE_V13-FSE_2_0.pdf)”

- f. il conferimento all'FSE di tutti i referti prodotti a fronte delle prestazioni erogate, e comunque non inferiore al 95% fatto salvo eventuali deroghe autorizzate dalla Direzione sanità, secondo le specifiche tecniche regionali e nazionali, ed assicurare il mantenimento del livello di conferimento degli stessi duraturo e costante nel tempo.

Link regionale per certificare integrazione con FSE Regionale:

- I. pagina <https://www.servizi.piemonte.it/srv/fascicolo-sanitario-elettronico/>, voce "Istruzioni per l'autocertificazione per Aziende (pubblicato il 20/02/2020)", link diretto:

“[https://www.servizi.piemonte.it/rsr/servizi-sp/dwd/FascicoloSanitarioOperatori/2018/FSE-Istruzioni\\_per\\_autocertificazione\\_per\\_Aziende.pdf](https://www.servizi.piemonte.it/rsr/servizi-sp/dwd/FascicoloSanitarioOperatori/2018/FSE-Istruzioni_per_autocertificazione_per_Aziende.pdf)”

- II. pagina <https://www.servizi.piemonte.it/srv/fascicolo-sanitario-elettronico/>, voce "Piano dei test per la certificazione delle integrazioni fra sistemi ASR e sistema regionale FSE/ROL (pubblicato il 23/05/2023, aggiornato con versione 6 il 7/5/2024)", link diretto:

“[https://www.servizi.piemonte.it/rsr/servizi-sp/dwd/FascicoloSanitarioOperatori/2024/FSE--PRJ-01-V06-Piano\\_dei\\_test\\_per\\_certificazione\\_CL\\_dip\\_con\\_%20e%20senza%20invio\\_referti-XML\\_HL7.pdf](https://www.servizi.piemonte.it/rsr/servizi-sp/dwd/FascicoloSanitarioOperatori/2024/FSE--PRJ-01-V06-Piano_dei_test_per_certificazione_CL_dip_con_%20e%20senza%20invio_referti-XML_HL7.pdf)”

- g. la formazione al personale medico refertante sulle funzionalità applicative FSE 2.0 rilasciate nei verticali aziendali.
4. Eventuali variazioni delle attività programmate al comma 1 e 2, che potranno rilevarsi in corso di attuazione, dovranno essere tempestivamente comunicate alla Direzione sanità della Regione Piemonte e all'ASL territorialmente competente;
5. Il termine per la conclusione degli interventi finanziabili attraverso il contributo di cui all'Avviso non potrà superare la data del 30/07/2025 salvo ulteriori proroghe che potranno essere accordate dalla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore, e comunque non potrà eccedere le tempistiche di attuazione delle milestones e dei target di cui alla Missione 6 – Componente 2 – sub-investimento 1.3.1 «Rafforzamento della infrastruttura tecnologica del Fascicolo Sanitario Elettronico e degli strumenti per la raccolta, elaborazione analisi dei dati e la simulazione» e degli obiettivi specifici di alimentazione del FSE definiti dall'Allegato 2 del DM 8 agosto 2022.

### ART. 3 – Obblighi della struttura

1. La Struttura si impegna ad eseguire le attività e le procedure di cui all'art. 2 nei tempi e con le modalità di cui al medesimo articolo;
2. La Struttura è tenuta a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute all'ASL Territorialmente competente, nonché degli indicatori di realizzazione associati al progetto, in riferimento al contributo al perseguimento dei target e milestone PNRR associati all'intervento.

La completa realizzazione dell'intervento e della successiva attività di rendicontazione rappresentano condizioni necessarie per l'erogazione del contributo, la quale avverrà solo dopo l'attestazione da parte della Regione Piemonte del conseguimento da parte della Struttura degli obiettivi target FSE 2.0 stabiliti dal DM 8 agosto 2022;

3. Prima dell'erogazione del contributo la Struttura ha l'obbligo di fornire i dati e le informazioni necessarie all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva nonché alle verifiche di cui all'art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973. In assenza di tali elementi, l'ASL territorialmente competente non potrà procedere all'iter di erogazione del finanziamento;
4. La Struttura assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia".
5. La Struttura sin dalla data di presentazione della domanda e durante tutto il periodo dell'esecuzione delle attività funzionali al perseguimento delle finalità di cui alla presente convenzione garantisce che:
  - a) è in attività e nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposte a procedura concorsuale, di liquidazione coatta o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
  - b) dispone di accreditamento istituzionale rilasciato con provvedimento regionale in corso di validità, posseduto alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso;
  - c) dispone di contratto sottoscritto con l'ASL territorialmente competente in attuazione alla D.G.R. n. 17-8103 del 22 gennaio 2024 e smi;
  - d) ha sede operativa nella Regione Piemonte;
  - e) non ha cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
  - f) non è destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
  - g) è in regola rispetto alle disposizioni in materia fiscale, di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la vigente normativa;
  - h) non ha procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche;
  - i) è in regola con l'adempimento previsto dall'art. 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 e s.m.i.

- "Rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile" (per le sole strutture che occupano più di 50 dipendenti);
- j) è in regola con le assunzioni previste dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" ss.mm.ii, in materia di collocamento mirato ai disabili;
  - k) non è destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che ha dichiarato illegali e incompatibili aiuti di Stato ricevuti e successivamente non rimborsati o depositati in un conto bloccato (c.d. impegno Deggendorf, in applicazione dell'art. 1, comma 4, lettera a) del regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014);
  - l) non ha beneficiato, in proprio o congiuntamente con altre imprese ad essa eventualmente collegate nell'ambito del concetto di "impresa unica" di cui all'art. 2, comma 2, del Regolamento (UE) n. 2831/2023, di contributi pubblici, percepiti a titolo di aiuti "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti "de minimis", che determinino il superamento del massimale più favorevole previsto dalla pertinente disciplina "de minimis" applicabile;
  - m) non ha ricevuto, per le medesime spese oggetto delle agevolazioni concesse a valere sul presente avviso, altri contributi pubblici che si configurino come aiuti di Stato notificati ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea o comunicati in esenzione ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, tali da determinare, cumulativamente, il superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati previsti dalle pertinenti discipline applicabili (assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241);
  - n) è in possesso di requisiti minimi tali da garantire il rispetto del Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e quanto previsto dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in materia di prevenzione di sana gestione finanziaria, assenza di conflitti di interessi, di frodi e corruzione;
  - o) è in possesso della capacità operativa e amministrativa necessaria per la realizzazione del progetto nelle modalità e termini previsti per il rispetto di milestone e target di cui alla Missione 6, Componente 2, Investimento 1.3.1. del PNRR.
  - p) comunicherà tempestivamente a Regione Piemonte, Direzione sanità, ogni variazione delle informazioni contenute nel presente documento sia essa tecnica, economica o anagrafica;
  - q) ottempererà agli obblighi di informativa al pubblico, circa il fatto di aver beneficiato di un'agevolazione a carico del bilancio regionale, statale e unionale, secondo le modalità previste dall'Avviso;
6. La Struttura si impegna a rispettare le regole di ammissibilità delle spese di cui all'art. 9 dell'Avviso;
7. La Struttura al momento dell'esecuzione delle attività funzionali al perseguimento delle finalità di cui alla presente convenzione garantisce di:
- a) consentire eventuali ispezioni e controlli presso la propria sede ai funzionari della Regione Piemonte, ai soggetti a ciò incaricati dalla Regione, dallo Stato o dalla Commissione Europea;
  - b) assicurare il rispetto della normativa nazionale vigente in tema di conflitto di interessi, anticorruzione, trasparenza, controlli interni;
  - c) comunicare tempestivamente a Regione Piemonte, Direzione sanità, l'eventuale ottenimento di

- altre forme di incentivazione cumulabili con il presente avviso al fine di una eventuale rideterminazione dell'agevolazione;
- d) produrre ogni ulteriore documentazione, anche sotto forma di autocertificazione, che Regione Piemonte riterrà utile richiedere ai fini dell'iter istruttorio;
8. Le attività eseguite dalla Struttura dovranno, in primo luogo, rispettare i diversi vincoli posti dalle norme nazionali e comunitarie citate nelle premesse ed essere coerenti con le finalità previste dall'Avviso e in particolare:
- a) essere coerenti con i target e milestones di cui alla Missione 6 – Componente 2 – sub-investimento 1.3.1 «Rafforzamento della infrastruttura tecnologica del Fascicolo Sanitario Elettronico e degli strumenti per la raccolta, elaborazione analisi dei dati e la simulazione» e con gli obiettivi specifici di alimentazione del F.S.E. definiti dall'Allegato 2 del D.M. Riparto;
  - b) rispettare il Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e l'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in materia di prevenzione di sana gestione finanziaria, assenza di conflitti di interessi, di frodi e corruzione;
  - c) rispettare il principio di assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241, garantendo che non sussista una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione, nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale;
  - d) rispettare il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 (DNSH);
  - e) rispettare i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere, il sostegno della partecipazione di donne e giovani, anche in coerenza con quanto previsto dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, relativamente alla gestione del PNRR;
  - f) conseguire gli obiettivi nel rispetto di quelli climatici e della transizione digitale.
9. La Struttura garantisce che per quanto attiene gli interventi da realizzare con le risorse previste dall'Avviso:
- a) non sono stati oggetto di duplice rimborso (stesso costo pagato due volte) a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura;
  - b) i relativi costi sono stati sostenuti esclusivamente con risorse europee del dispositivo RRF nonché, ove previsto, per quota parte, con risorse nazionali/regionali/locali/private;
  - c) i relativi costi non sono stati sostenuti, nemmeno in parte, con altre risorse di derivazione europea;
  - d) concorrono al conseguimento della *performance* oggetto della relativa Misura PNRR.
  - e) rispettano i vincoli, le condizionalità e le milestone del PNRR (disposizioni di cui al D.M. Riparto e al relativo Allegato 2, alle Linee Guida attuative del comma 15-bis dell'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 e alle previsioni di cui al piano di adeguamento).

## **ART. 4 – Erogazione del contributo**

1. Il Soggetto Attuatore delegato esterno (ASL territorialmente competente) eroga, in un'unica soluzione, l'importo stabilito nel provvedimento di ammissione al contributo sul conto corrente intestato al titolare o rappresentante legale della struttura, sulla base delle richieste presentate da parte dei soggetti e previa positiva istruttoria relativa alle condizioni di erogabilità.
2. Ciascuna richiesta di erogazione per SAL deve essere presentata unitamente ai titoli di spesa oggetto dell'istanza, accompagnati dalle relative quietanze o da documenti contabili equivalenti, atti a dimostrare l'avvenuto pagamento della spesa rendicontata, il rispetto degli obblighi e condizionalità associati all'attuazione degli interventi del PNRR, ed essere coerenti con quanto riportato all'art. 5 della presente convenzione.
3. Prima dell'erogazione del contributo il Soggetto beneficiario ha l'obbligo di fornire i dati e le informazioni necessarie all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva nonché alle verifiche di cui all'art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973. In assenza di tali elementi, l'ASL territorialmente competente non potrà procedere all'iter di erogazione del finanziamento.
4. Il Soggetto beneficiario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia", riportando in tutti gli atti il codice unico progetto (CUP).
5. Il contributo finanziario di cui al presente avviso viene erogato sotto forma di rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dai Soggetti beneficiari per attuare i progetti di cui all'art. 2 della presente convenzione, nei termini e nelle modalità previste dall'avviso. Pertanto, l'effettivo contributo finanziario non potrà eccedere le spese complessive effettivamente sostenute e documentate dai Soggetti beneficiari.
6. Non è prevista la cumulabilità con altri aiuti pubblici concessi per gli stessi costi ammissibili, ai sensi dell'art. 5, par. 6, del Regolamento UE 2831/2023.

## **Art.5 - Spese ammissibili**

1. Le spese ammissibili per la realizzazione degli interventi materiali alle attrezzature di cui all'art. 6, sono individuate come di seguito:
  - a) Hardware, software;
  - b) Servizi di consulenza;
  - c) Spese per il personale riconosciute in conformità con le disposizioni di cui all'Art. 55(1) del Reg. 1060/2021, al tasso forfettario del 20% dei costi diretti diversi dai costi diretti per il personale;
  - d) Altre spese direttamente connesse con la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2 della presente convenzione ed assicurare il rispetto dei vincoli e condizionalità del PNRR, e non riconducibili alle spese non ammissibili declinate al comma 2 del presente articolo.
2. Non sono comunque ammissibili:
  - a) le spese che non sono direttamente imputabili all'operazione oggetto di finanziamento;
  - b) le spese che non sono pertinenti con l'attività oggetto dell'operazione;
  - c) le spese che non sono state effettivamente sostenute;

- d) le spese che non siano verificabili in base a un metodo controllabile al momento della rendicontazione finale delle spese;
  - e) le spese che siano state fatturate, anche parzialmente, in data pari o antecedente alla data di presentazione telematica della domanda di ammissione
  - f) le spese che non sono sostenute da documentazione conforme alla normativa fiscale, contabile e civilistica vigente;
  - g) le spese per le quali è venuto meno il principio della tracciabilità, ovvero spese per le quali i pagamenti non sono stati effettuati mediante bonifico bancario o assegno non trasferibile intestato al fornitore con evidenza dell'addebito sul c/c bancario. Non sono pertanto ammessi pagamenti per contanti o compensazioni;
  - h) le spese relative a interessi passivi;
  - i) l'IVA se recuperabile;
  - j) le spese relative ad attività di intermediazione;
  - k) le spese relative a imposte e tasse, fatte eccezione per gli oneri doganali relativi ai beni ammissibili in quanto costi accessori dei beni stessi e, in quanto tali, capitalizzati;
  - l) le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria;
  - m) le commesse interne di lavorazione;
  - n) le spese per servizi continuativi (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale);
  - o) le spese relative all'acquisto di beni o servizi di proprietà di uno o più soci/associati del soggetto richiedente gli aiuti o di parenti o affini, entro il terzo grado del richiedente o da imprese partecipate da soci dello stesso richiedente o di parenti o affini entro il terzo grado del richiedente;
  - p) le spese relative a forniture, opere e servizi erogate da persone fisiche o giuridiche collegate, a qualunque titolo, diretto o indiretto, con il richiedente, anche ai sensi dell'art. 2359 del codice civile;
  - q) le spese per consulenza specialistica rilasciata da amministratori, soci e dipendenti del soggetto beneficiario dell'agevolazione nonché di eventuali partner, sia nazionali che esteri;
  - r) i contributi in natura sotto forma di forniture di opere, beni (ivi compresi terreni e immobili) e servizi in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato dalla relativa documentazione;
  - s) i costi per canoni e utenze.
3. Ai fini della determinazione dell'ammissibilità della spesa si applicano, per quanto pertinenti, le norme di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018 recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali di Investimento Europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020.

## **ART. 6 – Meccanismi Sanzionatori**

1. Al fine di salvaguardare il conseguimento degli obiettivi e dei traguardi intermedi e finali del PNRR, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in caso di mancato raggiungimento da parte della Struttura, nei tempi assegnati, di milestones e dei target previsti per lo svolgimento delle progettualità, il Soggetto Attuatore adotta il provvedimento di revoca del contributo.
2. Tutti i casi di revoca del contributo comportano l'obbligo per il Soggetto beneficiario di restituire

le somme oggetto di recupero, secondo le indicazioni dettate dal Soggetto Attuatore di intervento ed in ossequio alla normativa europea e nazionale vigente in materia.

3. Tra i casi di revoca del contributo si richiama, in particolare, il mancato perseguimento degli obiettivi progettuali richiamati all'art. 7 dell'Avviso (rubricato "Criteri di ammissibilità") e richiamati all'art. 3 della presente convenzione.
4. Il provvedimento di revoca del finanziamento può altresì essere adottato nel caso di accertamento della violazione da parte del Soggetto Attuatore dei principi trasversali del PNRR, con particolare riferimento al DNSH e al tagging climatico e digitale eventualmente associato all'investimento oggetto del presente avviso.
5. Nei casi di revoca del contributo, la convenzione tra Soggetto Attuatore e Soggetto beneficiario decade.

#### **ART. 7 – Controversie e Foro competente**

1. Per le controversie scaturenti dalla fase di esecuzione della convenzione attuativa per la concessione del finanziamento è competente, in via esclusiva, il Foro di Torino.

#### **ART. 8 – Durata e rinvio normativo**

1. La presente convenzione decorre dalla data di concessione del contributo PNRR a fondo perduto.
2. Il contratto si adegua alle sopravvenute disposizioni imperative di carattere nazionale, senza che derivino maggiori oneri per l'ASL e per la Regione dalla necessità dell'Erogatore di osservare norme e prescrizioni entrate in vigore successivamente alla stipula.

Letto, confermato e sottoscritto

Per la Regione Piemonte

Dott. Antonino SOTTILE

Per l'ASL

Dott. Giovanni LA VALLE

Per la Struttura beneficiaria

Dott. Marco GILARDONE

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*